



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

n. 1/2022 R.G.

Il giudice, in persona della dott.ssa Federica Adele dei Santi;
letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata dall'istante in data 21.02.2022;
esaminata la relazione particolareggiata redatta dall'Occ ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/2012;
letto l'art. 10 della Legge 3/2012;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **4.10.2022 ore 9:30**, presso la sede centrale dell'intestato Tribunale, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta di accordo e del presente decreto ai creditori almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1, L. 3/2012, nelle forme di cui all'art. 10 comma 1, Legge cit.;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

ORDINA

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Campobasso per giorni 30 nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese, tenuto conto dello svolgimento, da parte del proponente, di attività di impresa.

AVVERTE

Che, a decorrere dalla data di deposito del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi al ricorrente ed all'Occ.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Adele dei Santi

